



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.

Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo

Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione

Agli Uffici scolastici provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,
scuola e diritto allo studio universitario, politiche
per la ricostruzione della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto: ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in “zona rossa”.

Si fa seguito alla nota di pari oggetto del 12 marzo u.s., per trasmettere le allegatte risposte alle domande più frequenti sin qui giunte in merito al passaggio a una didattica prevalentemente in modalità digitale integrata.

I suggerimenti contenuti nelle predette risposte si applicano per la durata della sospensione delle attività in presenza, prevista dall'ordinanza di cui all'oggetto per 15 giorni a partire dal 15 marzo 2021.

Si ribadisce che si tratta in gran parte di meri suggerimenti, forniti in uno spirito di supporto. Le istituzioni che abbiano già implementato un'organizzazione soddisfacente non avranno bisogno di aderire a quanto illustrato in allegato, fermo restando il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e salvo che per quanto trattato nelle domande da B2 a B5, poiché riguardano il contenimento della spesa.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale


Con l'occasione, si rammenta a tutti che è ancora disponibile l'iniziativa "Scuola sicura" della Regione Lazio, che consente a tutto il personale scolastico e agli studenti di prenotare un tampone gratuitamente e senza necessità di ricetta medica presso uno dei numerosi *drive-in* distribuiti sul territorio.

Si consiglia di utilizzare questa opportunità a ridosso del rientro in presenza, per la sicurezza di tutti.

Si ringraziano ancora una volta tutti i dirigenti in indirizzo e tutto il personale scolastico per l'impegno sin qui dimostrato e per il lavoro che stanno svolgendo per adattare la didattica alle mutate esigenze di contenimento dell'epidemia in corso.

Il direttore generale

Rocco Pinneri

 Digitally signed by
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E
RICERCA



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

A – Organizzazione della didattica digitale integrata

D A1: a chi spetta decidere come vada riorganizzata la didattica nel passaggio dalla presenza a quella digitale integrata?

R: Spetta al collegio dei docenti proporre la progettazione educativa e didattica, sulla base degli indirizzi e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal dirigente scolastico. A tal fine, ci si baserà sul Piano della didattica digitale integrata già elaborato dall'istituto nel rispetto delle Linee guida ministeriali, del contratto integrativo sulla DDI e delle successive note operative, anche, ove ritenuto necessario, modificando/integrando il medesimo Piano.

Le scelte di natura organizzativa spettano, invece, al dirigente, che può comunque opportunamente confrontarsi con la comunità scolastica.

D A2: quando la didattica è interamente a distanza, i docenti devono comunque svolgere la loro attività dalla sede scolastica?

R: Non necessariamente. È una scelta di natura organizzativa, che spetta quindi al dirigente, che potrà decidere tenendo opportunamente conto delle potenzialità tecnologiche dell'istituto e delle condizioni tecnologiche e di provenienza dei docenti.

Scegliere di svolgere l'attività didattica in modalità agile, dal domicilio, ha il vantaggio di ridurre il numero di persone che si spostano sul territorio e contribuiscono potenzialmente a diffondere la malattia Covid-19. Inoltre, nel caso in cui la didattica a distanza sia svolta dalla scuola, troverebbe applicazione l'articolo 2, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 30 del 2021 (cd. congedi per genitori), che consente ai docenti che si trovino nelle condizioni ivi previste di svolgere l'attività dal proprio domicilio (cfr. domanda C1).

Sui criteri generali di svolgimento della didattica digitale integrata occorrerà dare informativa alle RSU/OO.SS.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D A3: gli studenti con disabilità certificata o con bisogni educativi speciali sono obbligati a frequentare in presenza? Hanno diritto a farlo?

R: Agli studenti con disabilità certificata o con altri bisogni educativi speciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede quanto segue:

«Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario [...] mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.»

Sull'argomento è intervenuta la nota della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico del 12 marzo 2021, prot. 662, che chiarisce che *«le istituzioni scolastiche sono tenute ad un'attenta valutazione dei singoli casi, temperando le esigenze formative dell'alunno [...] con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.»*

Secondo il richiamato decreto del Ministro n. 89 del 2020, *«Va posta attenzione agli alunni più fragili. [...] Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d'intesa con le famiglie.»*

D A4: gli studenti sono obbligati a svolgere in presenza le attività laboratoriali? Hanno diritto a farlo?

R: A tutti gli studenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede quanto segue:



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

«Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori [...]»

Si tratta di una possibilità che deve essere valutata caso per caso dalla scuola, contemperando le esigenze formative dell'alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato decreto a tutela del diritto alla salute.

Alle attività laboratoriali svolte in presenza si applicano, quando corrispondenti ad attività produttive, gli specifici protocolli di contenimento dell'emergenza epidemiologica previsti per queste ultime, allegati al predetto decreto.

D A5: le disposizioni in merito alla sospensione delle attività in presenza si applicano anche all'istruzione per gli adulti di qualsiasi grado?

R: Sì.

D A6: gli studenti convittori possono frequentare in presenza?

R: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 non prevede deroghe alla sospensione delle attività in presenza in favore dei convittori. Ai soli convittori con disabilità certificata o altri bisogni educativi speciali si applica la deroga prevista dall'articolo 43, comma 1, secondo periodo del predetto decreto.

D A7: le attività didattiche di strumento musicale/produzioni animali/produzioni vegetali/ecc. rientrano tra quelle "laboratoriali" che possono essere svolte in presenza?

R: Salvo che sopravvengano specifiche diverse indicazioni da parte del Ministero, si consiglia di applicare l'articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alle sole attività didattiche ordinarie che richiedano l'utilizzo di "attrezzature", ivi comprese le colture e il bestiame, disponibili unicamente nei laboratori della scuola, così da limitare il più possibile le occasioni di aggregazione che possano essere fonte di contagio.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D A8: gli studenti possono continuare a recarsi nelle scuole delle zone “arancioni” o “gialle” per seguire la didattica in presenza?

R: Sì, possono uscire dalla zona rossa Laziale per seguire la didattica rimasta in presenza in altre Regioni. L'articolo 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, infatti, vieta al comma 1 gli spostamenti «*in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori,*» salvo introdurre una deroga, al comma 2, prevedendo che «*Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.*».

B – Contratti di lavoro, sostituzioni

N.B. le risposte si applicano al solo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza

D B1: si è assentato un docente assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?

R: Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno (cfr. art. 32 co. 3 lettera *a*) del decreto-legge n. 104 del 2020), ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell'offerta formativa.

Per tali sostituzioni occorrerà utilizzare, sul sistema, uno dei codici N01, N15 o N26, a seconda della causale dell'assenza, valorizzando sempre il flag “*art. 231-bis*”.

D B2: si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. docenti “COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?

R: Di norma, no. A seguito del passaggio alla didattica digitale integrata per il 100% del tempo-scuola – fatta eccezione che per i laboratori e per l'inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali – il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente.

D B3: si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell'organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?

R: Di norma, no. A seguito del passaggio alla didattica digitale integrata per il 100% del tempo-scuola – con l'eccezione dei laboratori e per l'inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali – il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente.

D B4: non ho mai utilizzato tutti i "posti" di docente assegnati ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: No, considerato il passaggio alla didattica digitale integrata per tutto il tempo-scuola – con l'eccezione dei laboratori e per l'inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali. È preferibile che gli studenti proseguano l'attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall'inizio dell'anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi.

D B5: non ho mai utilizzato tutti i "posti" di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: Di norma no, poiché il passaggio alla didattica digitale integrata per tutto il tempo-scuola – con l'eccezione dei laboratori e per l'inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali – riduce il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari a un punto tale da non giustificare più, probabilmente, la sottoscrizione di un nuovo contratto.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D B6: presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19")?

R: No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «*In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile*», intendendosi il «*personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni*» assunto ai sensi della disposizione in questione.

D B7: è venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?

R: Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.

D B8: devo risolvere il contratto dei docenti o del personale ATA assunti a tempo determinato per la sostituzione di altri colleghi assenti, se la loro prestazione lavorativa non è più necessaria per la durata della sospensione dell'attività in presenza?

R: No, i contratti proseguono sino al termine previsto. Al termine del contratto si applicano, però, le indicazioni di cui alle domande B2 e B3.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

C – Lavoro in modalità agile

N.B. le risposte si applicano al solo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza

D C1: come devo comportarmi se un docente/ATA chiede di avvalersi dei congedi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021?

R: Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 30 del 2021, il personale che abbia figli conviventi minori di sedici anni che non stiano proseguendo l'attività didattica in presenza ha diritto a lavorare in modalità agile, a condizione che di tale possibilità non si stia avvalendo l'altro genitore e che la prestazione lavorativa possa essere resa in tale modalità.

La predetta disposizione si applica al personale docente, nel senso che potrà chiedere di svolgere la didattica a distanza dal proprio domicilio anziché dalla scuola. Si applica anche al personale ATA, sebbene la classificazione del Lazio quale "zona rossa" richiede di per sé che il medesimo presti lavoro in modalità agile, anche in carenza dei predetti requisiti, con l'esclusione delle attività "indifferibili" e svolgibili unicamente in presenza, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Nel caso in cui, invece, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (laboratori, studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali, attività culturali, ecc.), trova applicazione l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 30 del 2021.

Il predetto comma prevede che il personale che non possa svolgere l'attività lavorativa in modalità agile e che abbia figli conviventi minori di quattordici anni, anche di età maggiore purché disabili certificati, che non seguono in presenza le attività didattiche, ha diritto ad astenersi dal lavoro (congedo), a condizione che di tale possibilità non si stia avvalendo l'altro genitore, godendo di una indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo, ricorrendo le altre condizioni, può essere chiesto anche in caso di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, ma senza indennità (comma 5).



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Gli assistenti amministrativi non potranno, di norma, avvalersi di tale possibilità, potendo prestare il lavoro in modalità agile. Non potranno ricorrere al congedo in questione nemmeno i docenti la cui didattica sia assicurata integralmente a distanza, inclusi quelli impegnati esclusivamente sul potenziamento dell'offerta formativa.

Il personale che si avvale del congedo (*«Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile»*) dovrà essere sostituito, venendo meno una prestazione lavorativa non assicurabile in modalità agile.

L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge stanziava 10,2 milioni di euro per le predette sostituzioni.

D C2: quale personale deve continuare a rendere la prestazione lavorativa in presenza?

R: L'articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 dispone quanto segue:

«I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.»

Spetta, pertanto, al dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro individuare le attività ritenute indifferibili e che richiedano la presenza del personale addetto.

Tra queste attività, da svolgere in presenza, rientrano sicuramente:

- le attività didattiche che la scuola decida di svolgere in presenza, perché di natura laboratoriale o finalizzate all'inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali (cfr. domande A3 e A4);
- le attività tecniche e ausiliarie di supporto alle predette attività didattiche;
- le attività tecniche e ausiliarie per la manutenzione delle colture e la gestione del bestiame, nonché le attività di trasformazione, anche nel caso in cui la scuola



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

scelga di svolgere i relativi laboratori a distanza. Ciò poiché, diversamente, le colture o gli animali ne verrebbero danneggiati;

- le attività amministrative che richiedano l'accesso agli archivi cartacei.

Sarà il dirigente scolastico a integrare il predetto elenco con le ulteriori attività che riterrà indifferibili e da svolgere necessariamente in presenza, fermo restando l'obiettivo generale di contenere le occasioni di contagio.